

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles,
COM(2006)3424 def.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**Orientamenti sulla
chiusura degli interventi
(2000-2006)
dei Fondi strutturali**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**Orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006)
dei Fondi strutturali**

Indice

1.	Chiusura: principi generali	5
2.	Periodo che precede la chiusura (2006-2008)	5
2.1.	Modifica delle decisioni della Commissione	5
2.2.	Modifica dei complementi di programmazione	5
2.3.	Impegni relativi alle operazioni.....	6
2.4.	Trattamento degli aiuti di Stato dopo il 2006.....	6
2.5.	Ammissibilità delle spese.....	9
3.	Documenti da presentare alla chiusura	10
3.1.	Documenti di chiusura	10
3.2.	Chiusura del Fondo.....	11
3.3.	Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura.....	11
3.4.	Conseguenze nel caso di presentazione tardiva dei documenti di chiusura.....	12
3.5.	Modifica delle domande di pagamento o della dichiarazione certificata delle spese finali dopo la data limite prevista per la loro presentazione	13
4.	Contenuto dei documenti di chiusura	13
4.1.	Certificazione e dichiarazione delle spese finali e domanda di pagamento finale	13
4.2.	Rapporto finale	14
4.3.	Dichiarazione di chiusura.....	15
5.	Disimpegno: applicazione della regola n+2 alla chiusura	15
5.1.	Disimpegno automatico (regola “n+2”).....	15
5.2.	Ricostituzione degli stanziamenti in caso di forza maggiore o di errore manifesto...	15
6.	Progetti non completati e non operativi alla data della chiusura.....	15
7.	Operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi	17
8.	Calcolo della partecipazione finale.....	18
9.	L’Euro	19
	Allegato 1 Rapporto finale di esecuzione Requisiti minimi	20
	Allegato 2 Orientamenti relativi alla preparazione e al contenuto delle dichiarazioni a conclusione dell’intervento [articolo 15 del regolamento (CE) n. 438/2001]	24
	Allegato 3 Esempio di calcolo della partecipazione finale.....	35
	Appendix1 Making appropriations available again in the event of <i>force majeure</i>	36

Appendix 2 Payment of subsidy remaining at end of programme period under soft loan schemes – Guidance note of the Commission services	39
Appendix 3 Guidance on deduction of recoveries from next statement of expenditure and payment claim and on completion of appendix on recoveries under Article 8 and Annex II of Regulation (EC) No 438/2001.....	43

1. CHIUSURA: PRINCIPI GENERALI

I presenti orientamenti si applicano alla chiusura degli interventi effettuati nell'ambito dei Fondi strutturali e non pregiudicano le norme specifiche dei singoli Fondi in merito a determinati aspetti¹.

La chiusura di un intervento copre la liquidazione finanziaria degli impegni comunitari pendenti tramite il pagamento del saldo dell'impegno all'autorità designata o il rilascio di una nota di debito e il disimpegno dell'eventuale saldo finale, nonché il periodo entro il quale tutti i diritti e gli obblighi della Commissione e degli Stati membri sono stati estinti per quanto riguarda gli interventi o le operazioni. La liquidazione finale non pregiudica il diritto della Commissione di provvedere a rettifiche finanziarie.

2. PERIODO CHE PRECEDE LA CHIUSURA (2006-2008)

2.1. Modifica delle decisioni della Commissione

Le decisioni della Commissione possono essere modificate prima della data finale di ammissibilità delle spese fissata per gli interventi, purché una richiesta in tal senso sia presentata alla Commissione anteriormente a tale data.

I piani di finanziamento allegati alle decisioni della Commissione non saranno tuttavia modificati nel caso gli Stati membri presentino la richiesta di modifica la scadenza prevista, indicata nel paragrafo successivo².

Gli Stati membri che intendono modificare il piano di finanziamento allegato a una decisione della Commissione devono farne richiesta entro il 30 settembre 2006 qualora la modifica comporti un trasferimento di risorse tra Fondi strutturali o tra programmi. Negli altri casi la richiesta va presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2006.

2.2. Modifica dei complementi di programmazione

I cambiamenti del complemento di programmazione che comportano una modifica del piano di finanziamento allegato a una decisione della Commissione saranno autorizzati solo se sono presentati alla Commissione entro le scadenze indicate al punto 2.1.

I trasferimenti tra misure all'interno dello stesso fondo e l'aggiunta di nuove misure saranno possibili dopo il 2006 fino alla data finale di ammissibilità, a condizione che il piano di finanziamento della decisione della Commissione non richieda modifiche. I tassi di finanziamento delle misure possono essere modificati fino al termine finale di ammissibilità, a condizione che rimanga invariato l'importo totale, per ciascuna fonte di finanziamento, dell'asse prioritario. Fino a tale data gli Stati membri possono anche effettuare trasferimenti

¹ Le interpretazioni giuridiche fornite nei presenti orientamenti non pregiudicano le sentenze degli organi giurisdizionali comunitari in merito alle disposizioni di cui trattasi. Nonostante i presenti orientamenti intendano trattare la maggior parte delle questioni inerenti a una chiusura normale, i servizi della Commissione potranno avere bisogno di esaminare problemi specifici caso per caso.

² Questa disposizione è coerente con l'opposizione della Commissione alla modifica retroattiva dei piani di finanziamento relativi agli anni precedenti, come indicato nel documento CDRR/04/50/00.

tra diverse fonti di finanziamento pubbliche nazionali, a condizione che rimanga invariato il finanziamento pubblico nazionale fissato per l'asse prioritario.

Altre modifiche del complemento di programmazione, che non riguardano il piano di finanziamento allegato a una decisione della Commissione, possono essere apportate e approvate dal comitato di sorveglianza fino alla data finale di ammissibilità delle spese del programma. A norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, le modifiche dei complementi di programmazione devono essere comunicate alla Commissione entro un mese dalla data di approvazione da parte del comitato di sorveglianza.

Il complemento di programmazione definitivo, compresa la tabella finanziaria ad esso allegata, deve essere coerente con la decisione della Commissione di approvazione dell'intervento e con la tabella finanziaria ad essa allegata³.

2.3. Impegni relativi alle operazioni

Dato che nel periodo di programmazione 2007-2013 nessuna scadenza specifica è fissata per gli impegni di spesa delle autorità nazionali, in linea di massima tali impegni possono essere assunti dalle autorità responsabili del programma fino alla data finale di ammissibilità delle spese. Tuttavia, nella pratica, al fine di consentire ai beneficiari finali di portare a termine le operazioni e di eseguire i pagamenti entro la data finale di ammissibilità delle spese, tutti gli impegni devono essere assunti con sufficiente anticipo rispetto al termine di chiusura del programma.

Secondo l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto ii) del regolamento (CE) n. 438/2001, le decisioni di approvazione delle operazioni devono basarsi su criteri di selezione e di approvazione e su procedure stabilite dai documenti di programmazione e gli Stati membri devono garantire che eventuali operazioni di sostituzione siano conformi a tutte le norme nazionali ed europee applicabili, tra cui anche, ma non solo, le norme su sistemi di gestione e di controllo, ammissibilità, informazione e pubblicità, nonché le norme su appalti, concorrenza e ambiente.

2.4. Trattamento degli aiuti di Stato dopo il 2006

2.4.1. Modifiche della normativa in materia di aiuti di Stato

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998, le carte degli aiuti regionali per l'UE-25 del periodo 2000-2006 e i tre regolamenti di esenzione per categoria relativi agli aiuti a favore della formazione, dell'occupazione e delle PMI (compresi gli aiuti R&S per le PMI), nonché il regolamento *de minimis*, scadranno il 31 dicembre 2006. Lo stesso vale per il programma quadro di R&S (1996), che è stato recentemente prorogato fino alla fine del 2006.

Il 21 dicembre 2005 la Commissione ha adottato i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (2007-2013), le opportune misure corrispondenti a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, nonché un progetto di regolamento di esenzione

³ La possibilità prevista al punto II.1.1 della comunicazione C(2003) 1255 della Commissione del 25 aprile 2003 sulla semplificazione e la flessibilità della gestione delle politiche strutturali per il periodo 2000-2006 di modificare, a livello di complemento di programmazione, la distribuzione degli importi fra finanziamento pubblico e privato che figurano nei piani finanziari della decisione della Commissione, per asse prioritario, non sarà più accordata agli Stati membri dopo il 31 dicembre 2006.

per categoria a favore dei regimi nazionali di aiuti a finalità regionale per gli investimenti, applicabile ai regimi di aiuti trasparenti, che entreranno in vigore dopo il 31 dicembre 2006.

I nuovi orientamenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 4 marzo 2006⁴. Il 6 marzo 2006 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri la sua proposta formale di misure appropriate. Inoltre, un progetto di regolamento della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE ai regimi nazionali di aiuti regionali agli investimenti (il cosiddetto "regolamento di esenzione per categoria") è stato pubblicato in tutte le lingue sul sito Internet della DG Concorrenza prima della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, gli Stati membri sono invitati a notificare un'unica carta degli aiuti regionali per il periodo 2007-2013 comprendente tutto il loro territorio, non appena possibile dopo la pubblicazione degli orientamenti. La Commissione si impegnerà ad approvare tali carte con la massima tempestività. Ai sensi delle opportune misure di cui sopra, senza pregiudizio dei regolamenti di esenzione per categoria applicabili alle PMI e all'occupazione, tutti i regimi vigenti di aiuti a finalità regionale (aiuti agli investimenti e aiuti al funzionamento) devono essere gradualmente eliminati entro il 31 dicembre 2006 (la maggior parte di essi scade comunque a tale data).

Inoltre, ai sensi delle opportune misure, nei casi in cui i regimi di aiuti per l'ambiente permettono di concedere aiuti regionali a investimenti ambientali in conformità alla nota 29 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale, gli Stati membri devono modificare i regimi in questione per garantire che dopo il 31 dicembre 2006 possano essere concessi solo gli aiuti conformi alla nuova carta degli aiuti regionali in vigore al momento della concessione dell'aiuto.

Gli Stati membri devono, se necessario, modificare gli altri regimi di aiuti vigenti per garantire che tutti i bonus regionali, come quelli concessi come aiuto per la formazione, la ricerca e lo sviluppo o l'ambiente, siano concessi solo dopo il 31 dicembre 2006 nelle zone ammesse per gli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), conformemente alle carte degli aiuti regionali adottate dalla Commissione in vigore al momento della concessione dell'aiuto. Tutti gli Stati membri fuorché uno hanno confermato la loro accettazione delle misure appropriate.

Dopo il 2006, pertanto, gli aiuti regionali agli investimenti o al funzionamento possono essere concessi soltanto se sono contemplati dal nuovo regolamento di esenzione per categoria concernente i regimi trasparenti di aiuti regionali agli investimenti (attualmente in preparazione) o dal regolamento vigente di esenzione per categoria relativo alle PMI oppure se sono approvati da una decisione della Commissione conforme a una notifica a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione non considererà complete le notifiche di aiuti regionali agli investimenti o al funzionamento per il periodo successivo al 2006 e, pertanto, non prenderà decisioni in merito fino a quando la corrispondente carta degli aiuti regionali 2007-2013 sarà stata approvata.

La Commissione sta esaminando la possibilità di prorogare di un anno, entro il 2007, i regolamenti vigenti di esenzione per categoria in materia di aiuti alla formazione, all'occupazione e alle PMI, ossia fino alla fine del 2007, e di sostituirli con un solo regolamento che li integrerebbe, insieme al regolamento di esenzione per categoria sugli aiuti

⁴ GU C 54/13

a finalità regionale, in unico testo. Tale regolamento unico dovrebbe essere adottato nel corso del 2007. Si prevede inoltre che un nuovo regolamento di esenzione per categoria *de minimis* sarà adottato prima del 2007.

In ogni caso, i regimi di aiuto esentati ai sensi dei regolamenti vigenti di esenzione per categoria, compreso il regolamento *de minimis*, continueranno ad esserlo per un periodo di adeguamento di sei mesi dopo la scadenza dei suddetti regolamenti. Tuttavia, qualora tali regolamenti prevedano disposizioni specifiche per le regioni assistite, le disposizioni saranno valide soltanto se la regione interessata rimane o diventa ammissibile agli aiuti regionali conformemente alla carta degli aiuti a finalità regionale che sarà d'applicazione al momento della concessione ufficiale degli aiuti.

2.4.2. Possibilità di proroga dei regimi di aiuti a finalità regionale e degli altri regimi di aiuti nel 2007 e 2008

Come specificato al punto 2.4.1, i regimi di aiuti a finalità regionale non possono essere prorogati oltre il 2006 fino a quando le nuove carte degli aiuti regionali siano state definite. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare i regimi di aiuti regionali oltre il 2006, esso è tenuto a notificare la proroga alla Commissione, con le modifiche necessarie per conformarsi agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, conformemente al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, ricorrendo, ove possibile e appropriato, alla procedura di notifica semplificata prevista all'articolo 4 dello stesso regolamento. La notifica dovrà essere effettuata non appena le nuove carte siano state approvate dalla Commissione, tranne qualora essa non sia più necessaria in quanto la proroga del regime ha luogo nell'ambito di un regolamento di esenzione per categoria.

La rinotifica e l'adattamento del regime non significa che i singoli contratti di aiuti validi al 31 dicembre 2006 con i beneficiari degli aiuti dovranno essere modificati a seguito della revisione dello strumento giuridico degli aiuti di Stato. Le norme applicabili in materia di valutazione degli aiuti di Stato sono quelle vigenti alla data della concessione dell'aiuto, ossia alla data dell'atto giuridicamente vincolante mediante il quale il beneficiario acquisisce il diritto di ricevere l'aiuto. Se un beneficiario acquisisce tale diritto prima della fine del 2006, si continuano ad applicare le norme vigenti prima del 2007.

2.4.3. Modalità di proroga dei regimi di aiuti di Stato a finalità regionale secondo la normativa dei Fondi strutturali

Se uno Stato membro intende modificare un regime di aiuto esistente per conformarsi alle nuove norme in materia di aiuti di Stato (ad esempio, prorogarne la durata, adeguarne l'intensità ai nuovi massimali fissati nella pertinente carta degli aiuti regionali o passare da grandi aziende a PMI), deve modificare il complemento di programmazione e, in particolare, aggiornare la tabella degli aiuti di Stato per dimostrare di continuare ad applicare legittimamente il regime secondo le norme vigenti in materia di aiuti di Stato.

Se le modifiche apportate sono coerenti con la descrizione del regime di aiuto indicato nel programma approvato dalla Commissione e viene mantenuto il titolo originale del regime (per facilitarne l'identificazione), non sarà necessario modificare la decisione della Commissione relativa all'intervento dei Fondi strutturali. Occorre informare la Commissione del cambiamento entro un mese ed inviarle una "tabella degli aiuti di Stato" modificata nonché una copia della lettera con cui la Commissione approva la modifica dell'aiuto di Stato,

qualora si tratti di aiuti notificati, o della sintesi delle informazioni trasmesse conformemente alle norme sulla trasparenza ai sensi del regolamento di esenzione per categoria, qualora l'aiuto sia esente dall'obbligo di notifica a norma di tale regolamento.

Negli altri casi, anche quando uno Stato membro intende introdurre un nuovo regime di aiuto o cambiare l'obiettivo di un regime esistente, sarà necessario modificare il programma e conseguentemente adottare una decisione formale della Commissione europea.

2.5. Ammissibilità delle spese

2.5.1. Data finale di ammissibilità delle spese

A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il termine finale per l'ammissibilità delle spese è fissato nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.

In pratica, il termine finale per l'ammissibilità indicato nelle decisioni è generalmente il 31 dicembre 2008, o il 30 aprile 2009 per le spese sostenute da organismi che concedono gli aiuti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 (ossia nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri i cui beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti). Gli Stati membri devono informare la Commissione precisando nel complemento di programmazione se gli aiuti sono stati concessi dagli organismi da loro designati.

2.5.2. Proroga della scadenza per l'ammissibilità delle spese

A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento 1260/1999, il termine finale per l'ammissibilità delle spese può essere prorogato dalla Commissione, su domanda debitamente giustificata dello Stato membro, secondo le disposizioni degli articoli 14 e 15 dello stesso regolamento.

La scadenza per l'ammissibilità delle spese può essere eccezionalmente prorogata dalla Commissione in casi di forza maggiore con gravi ripercussioni per l'attuazione delle operazioni finanziate dai Fondi strutturali, o di errore manifesto imputabile alla sola Commissione, su presentazione di una domanda specifica e debitamente giustificata da parte dello Stato membro. Orientamenti sul significato di forza maggiore e sull'esigenza di un rapporto causale tra la forza maggiore e l'esecuzione dell'intervento sono forniti nei punti 2.1 e 2.2 dell'appendice 1.

La domanda deve essere presentata prima della scadenza del termine di ammissibilità delle spese e deve essere corredata di informazioni a giustificazione della richiesta di proroga. La Commissione esaminerà ciascuna domanda singolarmente e potrà modificare la decisione di programmazione per cambiare il termine finale di ammissione delle spese, purché sussista un rapporto causale diretto fra la giustificazione e la proroga richiesta. Eventuali ritardi nell'adozione delle decisioni comunitarie non costituiscono una giustificazione sufficiente.

Qualora il termine finale di ammissibilità delle spese sia prorogato, il termine per la presentazione dei documenti di chiusura è prorogato di conseguenza.

Eventuali proroghe del termine ultimo di ammissibilità delle spese terranno conto del fatto che i documenti di chiusura dovranno essere presentati entro sei mesi da tale data e con sufficiente anticipo rispetto alle eventuali scadenze di disimpegno della Commissione, relative al periodo di programmazione 2000-2006, fissate nella legislazione futura.

2.5.3. Pagamento di sovvenzioni nel quadro di regimi di prestiti agevolati/ abbuoni di interessi

Il documento CDRR/02/0033/00, che figura nell'appendice 2 del presente documento, fornisce orientamenti sul trattamento dei regimi di "prestiti agevolati/abbuoni di interessi" alla chiusura degli interventi.

2.5.4. Fondi per mutui e capitali di rischio e fondi di garanzia

Le disposizioni concernenti l'ammissibilità delle spese per questi fondi sono stabilite nelle norme 8 e 9 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000 e successive modifiche.

In conformità al punto 2.6 della norma n. 8, i rendimenti ottenuti dagli investimenti di capitali e dai prestiti attribuibili ai contributi dei Fondi strutturali devono essere riutilizzati per le attività di sviluppo di PMI nella stessa area ammissibile. Analogamente, secondo il punto 2.5 della norma n. 9, per quanto riguarda i fondi di garanzia, l'eventuale quota residua del contributo dei Fondi strutturali, dopo che le garanzie siano state onorate, deve essere riutilizzata per attività di sviluppo delle PMI nella stessa area ammissibile. È opportuno che l'autorità di gestione prenda provvedimenti per assicurare che tali norme siano rispettate dopo la chiusura degli interventi.

Eventuali somme versate dalla Commissione in relazione a fondi per mutui e capitali di rischio e fondi di garanzia che superano la spesa ammissibile per tali fondi, calcolata conformemente al punto 2.8 della norma n. 8 e al punto 2.7 della norma n. 9, devono esserle rimborsate.

3. DOCUMENTI DA PRESENTARE ALLA CHIUSURA

3.1. Documenti di chiusura

A norma dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli Stati membri, ai fini della liquidazione, sono tenuti a presentare alla Commissione tre documenti per ogni programma, ossia una dichiarazione certificata delle spese finali, comprendente una domanda di pagamento finale, un rapporto finale di esecuzione e una dichiarazione di chiusura dell'intervento ("documenti di chiusura"). Ai fini dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, i documenti di chiusura che devono essere presentati comprendono lo stato di avanzamento di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 366/2001.

3.2. Chiusura del Fondo

- 3.2.1. La Commissione può pagare il saldo finale per un Fondo se ha ricevuto la domanda di pagamento finale, la dichiarazione di chiusura dell'intervento e un rapporto finale del Fondo. Tale rapporto deve contenere tutte le informazioni per il Fondo richieste dal regolamento (CE) n. 1260/99 e da altri regolamenti applicabili e dell'allegato 1 degli orientamenti concernente il contenuto del rapporto finale.
- 3.2.2. Lo Stato membro deve presentare, con il rapporto finale presentato per ogni Fondo, un rapporto finale del programma, il quale deve contenere i rapporti finali per ogni Fondo, nonché le informazioni richieste dal regolamento (CE) n. 1260/1999, da altri regolamenti applicabili e dall'allegato 1 degli orientamenti.
- 3.2.3. Per determinare la data di inizio del periodo obbligatorio di conservazione dei documenti previsti dall'articolo 38, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1260/99 e di rettifica del pagamento del saldo finale versato a norma dell'articolo 32, paragrafo 5 dello stesso regolamento, la Commissione determina come data di decorrenza dei termini una data scelta fra le seguenti: i) la data di esecuzione dell'ultimo pagamento della Commissione, ii) la data di esecuzione del rimborso dello Stato membro ad un Fondo, iii) la data di compensazione o iv) la data della lettera della Commissione relativa alla chiusura se non è pagato alcun saldo finale nei casi in cui i pagamenti già effettuati sono stati sufficienti per coprire la spesa.

3.3. Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura

- 3.3.1. Per il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, i documenti di chiusura devono essere presentati entro sei mesi dalla data ultima di ammissibilità delle spese fissata nella decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi. La data ultima alla quale generalmente scade tale periodo di sei mesi è il 30 giugno 2009, o il 31 ottobre 2009 per le decisioni che comprendono regimi di aiuti o aiuti concessi dagli organismi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 1260/1999.
- 3.3.2. Per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e il Fondo sociale europeo (FSE), i documenti di chiusura devono essere presentati entro 15 mesi dalla data ultima di ammissibilità delle spese fissata nella decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi.
- 3.3.3. La Commissione considererà come ricevuti in tempo utile i documenti di chiusura che sono stati inviati entro il termine previsto (fa fede il timbro postale). Qualora la dichiarazione certificata delle spese finali sia inviata per via elettronica, si terrà conto della data di tale invio.
- 3.3.4. Qualora un programma comprenda operazioni i cui termini ultimi di ammissibilità delle spese per un Fondo siano diversi, l'ultimo di tali termini sarà considerato il termine ultimo di ammissibilità per il calcolo del termine di presentazione dei documenti di chiusura per tale Fondo.
- 3.3.5. Il rapporto finale per un Fondo deve essere presentato entro la scadenza prevista, anche se alcune operazioni sono sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi.

- 3.3.6. Non è necessario inviare un rapporto annuale di esecuzione per l'ultimo anno civile intero nel corso del quale viene attuato il programma, purché il rapporto finale comprenda un capitolo separato sull'attuazione del programma nel corso di quell'anno e di ogni periodo successivo precedente il termine ultimo di ammissibilità delle spese.
- 3.3.7. Per evitare ogni ambiguità si precisa che occorre presentare i rapporti annuali di esecuzione relativi agli anni precedenti l'ultimo anno civile completo del programma.

3.4. Conseguenze nel caso di presentazione tardiva dei documenti di chiusura

- 3.4.1. Due mesi prima del termine per la presentazione dei documenti di chiusura per un Fondo la Commissione invierà una lettera agli Stati membri informandoli che, qualora i suddetti documenti non vengano trasmessi puntualmente, essa procederà alla liquidazione sulla base dei documenti disponibili ed al disimpegno automatico ed effettuerà una rettifica finanziaria conformemente ai punti da 3.4.2 a 3.4.7.
- 3.4.2. Per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, qualora la dichiarazione certificata delle spese finali, comprendente una domanda di pagamento finale, non sia stata trasmessa alla Commissione entro il termine previsto, le quote di impegno per le quali non sono state presentate domande di pagamento ammissibili saranno automaticamente disimpegnate.
- 3.4.3. Per quanto riguarda il FESR, lo SFOP e il FSE, qualora i documenti di chiusura per qualsiasi fondo non siano stati inviati entro il termine stabilito, saranno disimpegnati automaticamente, entro 6 mesi da tale scadenza, gli importi parziali impegnati per l'intervento cofinanziato dal/i Fondo/i in questione. Eventuali importi versati indebitamente dovranno essere rimborsati.
- 3.4.4. Se il rapporto finale per un Fondo, contenente gli elementi descritti all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e in altri regolamenti pertinenti, non è presentato entro la scadenza stabilita, si procederà alla liquidazione sulla base della dichiarazione certificata delle spese finali del Fondo e tenendo conto delle informazioni fornite nell'ultimo rapporto annuale presentato.
- 3.4.5. Se la dichiarazione da presentare a conclusione dell'intervento per un Fondo non è trasmessa entro la scadenza stabilita, la Commissione procederà alla liquidazione sulla base della dichiarazione certificata delle spese finali e della relazione finale del Fondo.
- 3.4.6. Se la dichiarazione certificata delle spese per un Fondo non è stata trasmessa entro la scadenza stabilita, si procederà alla chiusura sulla base dell'ultima domanda di pagamento ammissibile del Fondo.
- 3.4.7. Qualora il rapporto finale di esecuzione di un Fondo, contenente gli elementi descritti nell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, e in altri regolamenti applicabili, o la dichiarazione di conclusione dell'intervento per un

Fondo non siano trasmesse, la Commissione procederà a una rettifica finanziaria⁵, anche nei casi in cui sono stati effettuati dei disimpegni automatici. Questa rettifica finanziaria non si basa sulla mancanza di rispetto dei termini previsti per la trasmissione dei documenti, ma sulla loro non trasmissione, ciò che costituisce un grave ostacolo all'esercizio di valutazione dell'intervento e della validità delle spese dichiarate da parte della Commissione.

3.5. Modifica delle domande di pagamento o della dichiarazione certificata delle spese finali dopo la data limite prevista per la loro presentazione

Gli Stati membri non possono modificare la domanda di pagamento finale o la dichiarazione certificata delle spese finali dopo il termine stabilito per la loro presentazione. La Commissione può invitare uno Stato membro a correggere la domanda finale di pagamento o la dichiarazione certificata delle spese finali nei casi in cui si rende necessario inviare informazioni supplementari o apportare correzioni tecniche, ove tali informazioni e correzioni si riferiscano a spese trasmesse alla Commissione entro il termine di presentazione stabilito. In tal caso lo Stato membro disporrà di due mesi per procedere alla correzione. Qualora lo Stato membro non adempia a tale obbligo nel termine fissato, la Commissione procederà alla liquidazione sulla base delle informazioni disponibili al termine del periodo suddetto.

4. CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA

4.1. Certificazione e dichiarazione delle spese finali e domanda di pagamento finale

4.1.1. Principio generale

La certificazione e dichiarazione delle spese finali, comprendente la domanda di pagamento finale, deve essere redatta secondo il modello che figura in allegato II del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione. Le spese dichiarate devono riferirsi a spese a carico o effettivamente sostenute dall'autorità di pagamento e devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, come previsto all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999. Le condizioni che l'autorità di pagamento deve verificare nel certificare la dichiarazione delle spese finali sono indicate nel modello di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 438/2001, all'articolo 9 dello stesso regolamento e negli orientamenti sulla dichiarazione di chiusura dell'intervento riportati nell'allegato 2 dei presenti orientamenti.

La dichiarazione delle spese finali va corredata dell'appendice sui recuperi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 438/2001. Il documento CDRR/05/0012/01, che figura nell'appendice 3 dei presenti orientamenti, fornisce indicazioni in merito a detti recuperi.

Gli Stati membri devono informare la Commissione dei recuperi effettuati fra la presentazione della dichiarazione delle spese finali, e della domanda di pagamento, e il pagamento finale da parte della Commissione, in modo che quest'ultima possa detrarli. Nei documenti di chiusura tali casi verranno identificati come oggetto di procedimenti giudiziari in corso o concernenti irregolarità pendenti. I recuperi potenziali ancora in sospeso alla liquidazione sono registrati nella contabilità della Commissione come crediti. Gli Stati membri devono pertanto informare

⁵ In base alla decisione C(2001) 476 della Commissione, che fornisce orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

la Commissione anche dei recuperi effettuati dopo la presentazione della dichiarazione delle spese finali e dopo la chiusura del programma e rimborsare alla Commissione la partecipazione dei Fondi strutturali.

L'acconto versato agli Stati membri a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 deve essere giustificato dai pagamenti effettuati dai beneficiari finali al più tardi alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale⁶.

4.1.2. Utilizzo degli interessi prodotti dall'acconto

Come specificato al considerando 42 del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli interessi prodotti dall'anticipo versato ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, dello stesso regolamento costituiscono risorse dello Stato membro e, secondo l'articolo 32, paragrafo 2, terzo comma, sono assegnati dall'autorità di pagamento all'intervento in questione. Essi possono essere inclusi nel contributo nazionale aggiungendoli all'importo del cofinanziamento pubblico nazionale previsto o sostituendoli ad esso.

Per il programma PEACE e per le iniziative comunitarie le commissioni per le operazioni finanziarie transnazionali sono ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali previa detrazione degli interessi prodotti dall'acconto⁷. Analogamente, nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato prima del pagamento del saldo finale dell'intervento sono ammissibili al finanziamento, previa detrazione degli interessi prodotti dall'acconto⁸.

Nel rapporto finale sono indicati gli importi dei suddetti interessi e le attività alle quali sono stati assegnati.

4.2. Rapporto finale

Il rapporto finale di esecuzione deve permettere alla Commissione di verificare se la decisione di adozione dell'intervento tenuto conto delle successive modifiche, è stata eseguita correttamente e se gli obiettivi del programma sono stati conseguiti.

Prima di essere inviata alla Commissione, il rapporto deve essere esaminato e approvato dal comitato di sorveglianza, così come previsto dall'articolo 35, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Il rapporto finale deve contenere gli elementi descritti all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e in altri regolamenti pertinenti. Le informazioni minime necessarie che il rapporto finale deve comprendere sono indicate nell'allegato 1 dei presenti orientamenti. Esso deve indicare la spesa totale a carico o sostenuta dall'autorità di pagamento, che deve corrispondere ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali, e la partecipazione di ciascun Fondo, ripartita per misura e per operazione⁹. Qualora alcune operazioni siano sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi alla data della presentazione del rapporto finale, la natura dei procedimenti, i dettagli e gli importi relativi,

⁶ Conformemente al punto 8 della comunicazione "n+2" del 18 agosto 2003, C(2003)2982.

⁷ Norma n. 3 del regolamento (CE) 1685/2000 e successive modifiche.

⁸ Norma n. 3 del regolamento (CE) 1685/2000 e successive modifiche.

⁹ Per il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia non è necessario inserire nella relazione finale i dettagli delle operazioni, purché lo Stato membro li fornisca ai servizi della Commissione, dietro loro richiesta.

vanno espressamente indicati nel rapporto. Esso deve inoltre riportare il resoconto delle detrazioni delle entrate ai sensi della norma n. 2 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000 e successive modifiche. Gli importi del capitolo relativo all'esecuzione finanziaria devono corrispondere a quelli indicati nella dichiarazione certificata delle spese finali e nella domanda di pagamento finale.

Conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione indica entro cinque mesi dal ricevimento del rapporto finale, fornendo le ragioni, se questo è ritenuto insoddisfacente, compresa la coerenza dei dati finanziari; in assenza di reazione da parte della Commissione, il rapporto è considerato accettato. Se il rapporto finale è ritenuto insoddisfacente, la Commissione ne informerà lo Stato membro e avvierà un dialogo al fine di migliorarlo. Qualora lo Stato membro non adempie a tale richiesta, la Commissione può decidere di procedere alle rettifiche finanziarie¹⁰.

4.3. Dichiarazione di chiusura

Un modello indicativo della dichiarazione di chiusura dell'intervento figura nell'allegato III del regolamento (CE) n. 438/2001. Detta dichiarazione va redatta conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999 e al capitolo V del regolamento (CE) n. 438/2001. Orientamenti specifici sulla preparazione e il contenuto della dichiarazione di chiusura sono forniti nell'allegato 2 dei presenti orientamenti.

5. DISIMPEGNO: APPLICAZIONE DELLA REGOLA N+2 ALLA CHIUSURA

5.1. Disimpegno automatico (regola "n+2")

La comunicazione "n+2" del 18 agosto 2003 si applica, *mutatis mutandis*, alla chiusura.

5.2. Ricostituzione degli stanziamenti in caso di forza maggiore o di errore manifesto

A norma dell'articolo 157 del regolamento finanziario, gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione o in caso di forza maggiore aventi serie ripercussioni sulla realizzazione degli interventi finanziati dai Fondi strutturali. Gli orientamenti sull'applicazione di detta regola sono forniti nel documento CDRR/03/0040/00, che figura nell'appendice 1 dei presenti orientamenti, e nella comunicazione relativa alla regola detta "n+2".

6. PROGETTI NON COMPLETATI E NON OPERATIVI ALLA DATA DELLA CHIUSURA

L'autorità di gestione, l'organismo intermedio, l'autorità di pagamento e lo Stato membro sono tenuti ad assicurare la fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati e garantire la veridicità e l'esattezza delle spese dichiarate, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria.

Nel rapporto finale lo Stato membro deve indicare, per ogni misura, l'elenco dei progetti che non sono stati ultimati o non sono operativi alla data della chiusura, tenuto conto degli

¹⁰ In base alla decisione della Commissione C(2001) 476, cfr. sopra.

obiettivi dichiarati nel progetto, della decisione di concessione dell'aiuto e di eventuali altre condizioni inerenti le operazioni stesse¹¹. Tale elenco deve indicare:

- *le operazioni che non saranno cofinanziate con fondi comunitari nel periodo di programmazione 2007-2013*: lo Stato membro deve impegnarsi ad ultimare o a rendere operativi, a proprie spese, tutti i progetti non terminati o non operativi entro due anni dal termine previsto per la presentazione del rapporto finale. Alla fine di tale periodo esso comunica alla Commissione se i progetti sono stati ultimati e/o resi operativi. Per le operazioni che non saranno ultimate e rese operative alla fine di tale periodo, la Commissione prenderà i provvedimenti necessari per il recupero dei contributi comunitari;
- *le operazioni che si prevede saranno cofinanziate con fondi comunitari nel periodo di programmazione 2007-2013*: le autorità degli Stati membri devono redigere una descrizione distinta e particolareggiata dell'operazione per ciascun periodo di programmazione. Essa deve essere suddivisa in almeno due fasi distinte e identificabili, finanziarie e fisiche o di sviluppo, corrispondenti alle due "forme d'intervento" in questione, allo scopo di assicurare una gestione e una sorveglianza trasparenti e di facilitare i controlli. Se la prima parte dell'operazione non è ultimata o operativa nel primo periodo di programmazione, le spese relative al completamento o alla messa in servizio possono essere accettate nel secondo periodo di programmazione, purché le condizioni di cofinanziamento e di ammissibilità siano soddisfatte (inclusione nel secondo programma, impegno giuridico e finanziario mediante decisione dell'autorità responsabile). In tali casi lo Stato membro deve provvedere affinché gli stessi lavori non siano certificati su entrambi i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013.

¹¹ Per il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia non è necessario fornire l'elenco con la relazione finale, purché lo Stato membro lo renda disponibile ai servizi della Commissione, dietro loro richiesta, insieme alle altre informazioni indicate al punto 6.

7. OPERAZIONI SOSPENSE A CAUSA DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI

Per ciascuna operazione oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo lo Stato membro deve decidere, prima del termine per la presentazione della dichiarazione certificata delle spese finali, comprendente la domanda di pagamento finale, e del rapporto finale di esecuzione del programma, se l'operazione debba essere, interamente o parzialmente:

- ritirata dal programma e/o sostituita da un'altra operazione, eventualmente con un progetto della "sovraprogrammazione" (overbooking) prima del termine; una volta che il ritiro o la sostituzione siano stati notificati alla Commissione, lo Stato membro rimane responsabile delle conseguenze derivanti dal ritiro o dalla sostituzione dell'operazione, quali eventuali ripercussioni finanziarie o importi dovuti non recuperabili; oppure
- mantenuta nel programma. Una volta presentata la dichiarazione certificata delle spese finali per un programma, un'operazione che sia oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo non può essere sostituita, nemmeno con un'altra operazione proveniente da una "sovraprogrammazione", anche se conclusa ed operativa entro il termine finale di ammissibilità delle spese.

Le operazioni di sostituzione vanno selezionate conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 438/2001. Gli Stati membri devono garantire che le operazioni di sostituzione siano conformi a tutte le norme nazionali ed europee applicabili, tra cui, ma non solo, le norme applicabili ai sistemi di gestione e di controllo, ammissibilità, informazione e pubblicità, nonché le norme su appalti, concorrenza e ambiente.

Se il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo con effetto sospensivo riguardano irregolarità, quelle che superano la soglia applicabile devono essere notificate all'OLAF conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1681/94, modificato dal regolamento (CE) n. 2035/2005. Occorre inoltre informare l'OLAF del seguito dato alle irregolarità, compresa la decisione di ritirare o sostituire l'operazione o il recupero o mancato recupero di importi indebitamente versati, se del caso, come previsto dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Le informazioni relative al trattamento di tutte le irregolarità devono essere fornite in una tabella riepilogativa conformemente al punto 1.2 dell'allegato 2 dei presenti orientamenti. Nel caso di irregolarità che superino la soglia stabilita per la notifica all'OLAF e per le quali il recupero sia impossibile, lo Stato membro presenta alla Commissione una comunicazione speciale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 modificato. Le spese non recuperabili dovute a irregolarità inferiori alla soglia possono essere incluse nella dichiarazione finale di spesa e non saranno soggette dell'esame previsto al citato articolo 5, paragrafo 2, del regolamento.

Gli importi massimi restanti da pagare alla Commissione o da recuperare allo Stato membro in relazione alle operazioni sospese costituiscono un impegno pendente per lo Stato membro e per la Commissione fino a quando le autorità nazionali responsabili adottino una decisione definitiva. Lo Stato membro deve pertanto tenere informata la Commissione dell'esito del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo. In base all'esito dei procedimenti giudiziari e, ove opportuno, a seguito dell'esame del caso previsto all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 modificato, altri pagamenti saranno effettuati, il recupero degli importi già versati sarà eseguito o, qualora sia accettata la domanda di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento citato, i pagamenti già eseguiti saranno confermati.

8. CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE FINALE

La partecipazione comunitaria non può superare, per ogni singolo Fondo, l'importo minimo a ciascuno dei seguenti livelli:

- (1) a livello delle misure, il minore dei due importi seguenti:
 - a) l'importo risultante dall'applicazione alle spese ammissibili dichiarate del tasso di cofinanziamento comunitario fissato nel piano di finanziamento definitivo della misura; oppure
 - b) l'importo indicato nella dichiarazione certificata delle spese finali a titolo della partecipazione comunitaria a favore del beneficiario finale (versata e da versare al beneficiario finale);restando inteso che, per il calcolo della partecipazione finale, la Commissione non fisserà come massimali per gli importi indicati ai punti a) e b) gli importi corrispondenti a livello delle misure nel piano di finanziamento del complemento di programmazione;
- (2) a livello degli assi prioritari, la partecipazione comunitaria indicata nel piano di finanziamento dell'ultima decisione approvata dalla Commissione aumentata del 2%, a prescindere dagli stanziamenti assegnati alle zone transitorie e alle zone non transitorie¹²;
- (3) a livello del programma, la partecipazione concessa, separatamente per le zone transitorie e le zone non transitorie.

In ogni caso la partecipazione comunitaria per ogni singolo Fondo non deve superare l'importo dichiarato dallo Stato membro, ove questo sia inferiore all'importo calcolato come dovuto dalla Commissione.

Un esempio di calcolo della partecipazione finale figura nell'allegato 3 dei presenti orientamenti.

Una volta calcolata l'entità della partecipazione finale, la Commissione informa lo Stato membro del saldo finale da versare o da recuperare e lo invita a formulare osservazioni. Se l'importo che deve essere versato dai servizi della Commissione è inferiore a quello richiesto dallo Stato membro e se non viene raggiunto un accordo con lo Stato membro sul saldo finale da versare o da recuperare, o se lo Stato membro non risponde alla richiesta della Commissione di inviare osservazioni entro il termine fissato, la Commissione procederà a una rettifica finanziaria con una decisione assunta a norma dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

¹² Tale flessibilità si aggiunge a quella di cui gli Stati membri godono per il fatto di poter modificare i piani di finanziamento dei programmi fino alla fine del 2006, come spiegato al punto 2.1 dei presenti orientamenti, e i complementi di programmazione fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese. Essa è prevista poiché le norme di programmazione relative al periodo 2000-2006 richiedono una programmazione finanziaria per asse prioritario ripartita per anno e poiché non è possibile modificare i piani di finanziamento relativi agli anni precedenti. La proposta della Commissione relativa al periodo di programmazione 2007-2013 non contempla una programmazione finanziaria per asse prioritario ripartita per anno; tale flessibilità supplementare è pertanto limitata ai soli programmi 2000-2006.

9. L'EURO

Il regolamento (CE) n. 643/2000 della Commissione reca modalità relative all'utilizzo dell'euro nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali, inclusi i documenti di chiusura.

Allegato 1

Rapporto finale di esecuzione Requisiti minimi

Informazioni di base

CCI n.:

Obiettivo n. / iniziativa comunitaria:

Stato membro / regione:

Titolo dell'intervento:

Anni di programmazione:

Autorità di gestione:

Autorità di pagamento:

Data di approvazione del comitato di sorveglianza:

Il rapporto copre anche l'anno 2008?¹³

¹³ Tale periodo può essere prolungato di quattro mesi, se ciò è previsto dalla decisione della Commissione relativa ai contributi dei Fondi a favore degli organismi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento 1260/1999.

Quadro operativo

- (1) Cambiamenti delle condizioni generali intervenuti nel periodo 2000-2008 rilevanti ai fini dell'attuazione del programma, in particolare:
 - a) evoluzioni socioeconomiche significative;
 - b) modifiche nelle politiche nazionali, regionali o settoriali;
 - c) modifiche del quadro di riferimento dell'obiettivo 3.
- (2) Ove pertinenti, le loro ripercussioni sulla coerenza fra gli interventi:
 - a) dei diversi Fondi;
 - b) dei Fondi e quelli di altri strumenti finanziari (iniziative comunitarie, prestiti della BEI, FEAOG-“Garanzia”, ecc.).

Attuazione degli assi prioritari e delle misure per ciascuno dei Fondi

- (3) Descrizione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi specifici.
- (4) Quantificazione degli indicatori corrispondenti (ove si prestino ad essere quantificati nel PO/DOCUP e/o nel complemento di programmazione):
 - a) fisici/realizzazioni,
 - b) risultato,
 - c) impatto,al livello appropriato (programma, asse prioritario, misura).

Esecuzione finanziaria

- (5) Tabelle riepilogative (eventualmente integrate da diagrammi) che indicano:
 - a) per ogni misura, la spesa certificata totale effettivamente sostenuta o a carico¹⁴ dell'autorità di pagamento e la corrispondente partecipazione comunitaria ripartita per progetto¹⁵ (in allegato). L'elenco individua in particolare:
 - i progetti non ultimati e/o non operativi alla data della chiusura, indicando se si prevede che tali progetti saranno cofinanziati con fondi comunitari nel successivo periodo di programmazione,

¹⁴ Costo totale o totale della spesa pubblica, a seconda dell'opzione scelta. La spesa certificata deve corrispondere ai pagamenti effettivamente versati dai beneficiari finali e giustificati dalle fatture quietanzate o da altri documenti equivalenti verificabili.

¹⁵ Per il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia non è necessario inserire i dettagli delle operazioni, purché lo Stato membro li fornisca ai servizi della Commissione, su loro richiesta.

- i progetti sospesi a causa di procedure giudiziarie o amministrative;
 - b) i risultati finanziari rispetto all'ultimo piano di finanziamento approvato utilizzando gli indicatori finanziari (articolo 36, paragrafo 2, lettera c), specificando, ove pertinente, i disimpegni effettuati conformemente alla regola "n+2" (articolo 31, paragrafo 2, secondo comma);
 - c) le spese totali ripartite per area d'intervento a livello della misura (articolo 36, paragrafo 1).
- (6) Le misure finanziate dal FEAOG, sezione Garanzia, e indicate all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono da presentare al livello dell'importo totale dell'esecuzione finanziaria.
- (7) Le misure finanziate dallo SFOP sono da presentare al livello dell'importo totale dell'esecuzione finanziaria e in conformità dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 366/2001.

Amministrazione e gestione

- (8) Disposizioni adottate dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti in particolare:
- a) le azioni di sorveglianza, di controllo finanziario (controlli della gestione quotidiana) e di valutazione, comprese le modalità di raccolta dei dati;
 - b) una sintesi dei problemi importanti (oltre a quelli eventualmente indicati al punto 1) incontrati nella gestione dell'intervento e, se del caso, le misure adottate, fra cui:
 - misure adottate a seguito di osservazioni o raccomandazioni di adattamento (articolo 34, paragrafo 2) formulate dalla Commissione a seguito degli incontri annuali;
 - misure adottate a seguito di osservazioni o richieste di misure correttive (articolo 38, paragrafo 4) formulate dalla Commissione a seguito della riunione annuale di controllo, in particolare sull'incidenza finanziaria delle irregolarità eventualmente accertate.
 - c) il ricorso all'assistenza tecnica;
 - d) le misure adottate per assicurare la pubblicità dell'intervento presso i potenziali beneficiari e l'opinione pubblica (articolo 46), con particolare riferimento al piano d'azione di comunicazione inserito nel complemento di programmazione (punto 3.1.1. dell'allegato al regolamento (CE) n. 1159/2000).
- (9) Sintesi dell'esito delle principali valutazioni di cui è stato oggetto il programma, comprese ad esempio valutazioni tematiche, ed eventuali misure adottate per conformarsi alle raccomandazioni formulate.
- (10) Dichiarazione dell'autorità di gestione con cui si indicano i problemi incontrati e i provvedimenti presi per assicurare:

- a) la compatibilità con le politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti le regole di concorrenza, le norme concernenti l'aggiudicazione degli appalti, la tutela e il miglioramento dell'ambiente nonché l'eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne (articolo 12);
 - b) il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari, come ad esempio del QCS (articolo 17, paragrafo 1) e dei DOCUP dell'obiettivo n. 2 (articolo 19, paragrafo 2, secondo comma), ove opportuno.
- (11) Stato di avanzamento e finanziamento (ove pertinente) di:
- a) grandi progetti;
 - b) sovvenzioni globali. Vanno inoltre fornite informazioni relative ai piccoli sussidi concessi a favore delle ONG e di altri raggruppamenti locali (articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/99).

Allegato 2

Orientamenti relativi alla preparazione e al contenuto delle dichiarazioni a conclusione dell'intervento [articolo 15 del regolamento (CE) n. 438/2001]

1. PREPARAZIONE DELLA CHIUSURA

1.1. Le autorità di gestione e gli organismi intermedi:

- ricevono da tutti i beneficiari le domande delle spese finali concernenti le spese sostenute fino alla fine del 2008 (o un altro termine stabilito);
- al fine di verificare l'ammissibilità e la regolarità delle spese, effettuano i controlli di gestione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 438/2001;
- redigono la dichiarazione finale delle spese per il programma e la presentano all'autorità di pagamento;
- si assicurano che la dichiarazione delle spese sia stata e possa essere conciliata con le registrazioni del sistema di contabilità del programma e che esista una pista di controllo adeguata fino al livello del destinatario finale, sia per i fondi comunitari e che per quelli nazionali;
- verificano per ciascuna misura, nella domanda di pagamento finale, gli importi degli aiuti comunitari che sono stati effettivamente pagati o dovuti ai beneficiari /destinatari finali;
- si assicurano che qualsiasi errore e irregolarità sia stato trattato in modo soddisfacente per quanto riguarda:
 - le verifiche effettuate a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 438/2001,
 - i controlli effettuati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 438/2001,
 - i controlli effettuati da altri organismi nazionali,
 - i controlli effettuati dalla Commissione europea,
 - i controlli effettuati dalla Corte dei conti europea.

(Vedasi punto 3.6 per una spiegazione del significato di "trattamento soddisfacente" di errori/irregolarità).

Va detto che molti punti sopra menzionati corrispondono a compiti che vanno realizzati regolarmente durante l'attuazione delle operazioni.

1.2. Le autorità di pagamento:

- redigono il certificato delle spese finali del programma nella forma prescritta dall'allegato II del regolamento (CE) n. 438/2001 (v. punto 4.1 degli orientamenti relativi alla chiusura);
- si assicurano della presenza di informazioni sufficienti fornite dall'Autorità di gestione che permettano di certificare l'esattezza, l'ammissibilità e la regolarità degli importi dichiarati;
- si assicurano che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 438/2001;
- si assicurano che tutti gli errori e/o irregolarità siano stati trattati in modo soddisfacente e che le conclusioni e raccomandazioni formulate in occasione dei controlli siano state pienamente applicate;
- chiedono ulteriori informazioni e/o effettuano essi stessi verifiche, se del caso;
- forniscono una tabella riepilogativa basata sulle informazioni del registro dei debitori tenuto a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 438/2001, indicando:
 - a) per ciascun caso per cui gli importi sono in attesa di recupero o non sono recuperabili:
 - l'operazione e la misura in questione,
 - il numero di riferimento nel caso di un'irregolarità,
 - l'importo da recuperare (ripartizione del contributo comunitario e nazionale),
 - l'anno di avvio delle procedure di recupero,
 - se è stata trasmessa una comunicazione relativa all'importo non recuperabile conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1681/94;
 - b) per ciascun caso per cui gli importi sono stati recuperati:
 - l'operazione e la misura in questione,
 - il numero di riferimento nel caso di un'irregolarità comunicata a norma del regolamento (CE) n. 1681/94,
 - l'importo recuperato (ripartizione del contributo comunitario e nazionale),
 - l'anno in cui l'importo recuperato è stato detratto dalle spese dichiarate alla Commissione.

Tale tabella deve contenere i riferimenti di tutte le irregolarità comunicate a norma del regolamento (CE) n. 1681/94, e successive modifiche, fuorché i casi in cui non è stato effettuato alcun pagamento a favore del beneficiario finale.

1.3. Gli organismi responsabili dei controlli su un campione di operazioni a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 438/2001:

- effettuano i controlli finali su un campione di operazioni;
- si assicurano che, per il programma in questione, i controlli su campione realizzati sul posto abbiano coperto:
 - almeno il 5% della spesa totale ammissibile,
 - spese sufficienti per ciascun anno del periodo interessato,
 - operazioni di natura e dimensioni abbastanza varie,
 - operazione effettuate dai principali organismi intermedi e dai principali beneficiari finali, in modo tale che questi organismi/beneficiari siano stati controllati almeno una volta,

e siano stati distribuiti uniformemente su tutta la durata del programma;

- valutano la natura di ogni errore constatato per determinare se si tratta di errori sistemici. Un errore sistemico è un errore ricorrente dovuto a gravi carenze dei sistemi di gestione e di controllo volti a garantire una contabilità corretta e il rispetto delle norme;
- effettuano ulteriori controlli destinati a determinare e a quantificare l'entità del problema, qualora le verifiche svolte abbiano rivelato un problema di natura sistemica;
- esaminano la possibilità di effettuare altri controlli per determinare e quantificare meglio l'ampiezza del problema, qualora le verifiche abbiano rivelato un tasso d'errore superiore al 2% dell'insieme delle spese controllate;
- si assicurano che siano state pienamente soddisfatte le raccomandazioni della Commissione europea e della Corte dei conti europea formulate per l'organizzazione dell'esercizio di controllo a campione a norma dell'articolo 10.

2. Lavori che devono essere effettuati dall'organismo indipendente per la dichiarazione di chiusura

La dichiarazione di chiusura dell'intervento contiene il parere dell'organismo indipendente designato in conformità all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 1260/1999 ("organismo indipendente") sulla dichiarazione finale delle spese e sulla domanda di pagamento finale. Essa si basa sui controlli effettuati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 438/2001, sulle verifiche realizzate da altri organismi nazionali e comunitari e su tutte le altre operazioni di controllo effettuate dall'organismo indipendente stesso. Una dichiarazione di chiusura dell'intervento deve essere fornita per ciascun programma entro il termine stabilito al punto 3.3.2 degli orientamenti relativi alla chiusura.

Nel caso di programmi multifondo, ciascun Fondo può avere una dichiarazione separata. In casi eccezionali, se per ragioni istituzionali uno Stato membro non può presentare un'unica dichiarazione per un Fondo, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, convenire sulla possibilità di presentare dichiarazioni multiple. La chiusura dei programmi Interreg farà l'oggetto di orientamenti addizionali.

Si raccomanda che l'organismo indipendente formuli il suo parere conformemente al testo della conclusione del modello indicativo presentato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 438/2001. Se desidera formulare il suo parere in modo diverso, è opportuno chiedere precedentemente l'accordo dei servizi della Commissione.

La natura precisa dei lavori di responsabilità dell'organismo indipendente dipende dalla struttura messa in atto per rispettare le disposizioni del regolamento e in particolare dal fatto che l'organismo indipendente sia stato incaricato di effettuare anche verifiche dei sistemi e/o i controlli a campione delle spese a norma dell'articolo 10.

Le informazioni a disposizione dell'organismo indipendente e il lavoro che svolge devono permettergli di rispondere con ragionevole certezza alle domande sotto riportate per il programma interessato.

2.1. Esame dei sistemi di gestione e di controllo a norma degli articoli 10 e 16 del regolamento (CE) n. 438/2001

- 1) Quali sono gli organismi che hanno effettuato i lavori di verifica?
- 2) Erano sufficientemente indipendenti dalle autorità di gestione e di pagamento e dagli organismi responsabili per l'attuazione in modo da evitare qualsiasi conflitto d'interesse?
- 3) La qualità del lavoro di controllo era soddisfacente (metodologia, qualificazione del personale, lavori eseguiti, contenuto del rapporto di audit)?
- 4) Sono stati tutti controllati i principali organismi partecipanti all'attuazione del programma.
- 5) Se del caso, è stata correttamente realizzata un'analisi del rischio nella selezione dei sistemi soggetti a controllo?
- 6) Sono state pienamente attuate tutte le conclusioni e raccomandazioni dei controlli svolti?
- 7) Un rapporto di audit ha concluso che sussistono carenze materiali nei sistemi di gestione e di controllo suscettibili di influire sulla regolarità delle spese sostenute nell'ambito dell'intervento?
- 8) Se la risposta al punto 7 è affermativa, sono state adottate misure adeguate per sopperire alle carenze e per individuare e correggere le spese non conformi e irregolari?
- 9) Qualora non siano state adottate misure adeguate, a quanto ammontano le spese stimate non conformi che non sono state corrette?
- 10) I rapporti di audit confermano l'esistenza di un sistema di contabilità affidabile e la presenza di una pista di controllo affidabile?

2.2. Controlli delle spese a campione a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 438/2001

- 1) Quali sono gli organismi che hanno effettuato i controlli?
- 2) Erano sufficientemente indipendenti dai servizi di attuazione per evitare qualsiasi conflitto d'interesse?
- 3) La qualità dei controlli è soddisfacente e conforme alla nota di orientamento CDRR n. 03-00034-00 della Commissione (metodologia, qualificazione del personale, lavori realizzati, contenuto della relazione)?
- 4) Quale percentuale delle spese totali ammissibili dichiarate nel quadro del programma è stata coperta dai controlli?
- 5) Questa percentuale è sufficiente per essere conforme all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 438/2001?
- 6) La percentuale minima è stata calcolata solo in base alle spese soggette ad approfonditi controlli sul posto fino al livello dei destinatari finali? In caso negativo, ciò è giustificato rispetto alla nota di orientamento menzionata al punto 3?
- 7) La percentuale minima è stata determinata solo in base a un calcolo sulla spesa totale o in base a un approccio a campione conforme alle norme di revisione dei conti internazionalmente riconosciute?
- 8) La metodologia di selezione delle operazioni da controllare era conforme al regolamento? In particolare, i controlli hanno permesso una copertura ripartita per anno, misura, tipo e dimensioni delle operazioni e hanno garantito la concentrazione delle operazioni fra i principali organismi intermedi e i beneficiari finali? Sono stati presi in considerazione fattori di rischio?
- 9) Quanti errori/irregolarità sono stati individuati, che importanza hanno avuto e su quale importo delle spese hanno influito?
- 10) Tutti gli errori e irregolarità constatati durante i controlli sono stati trattati in modo soddisfacente? (v. punto 3.6 per una spiegazione del significato di "trattamento soddisfacente" di errori/irregolarità)
- 11) Alcuni errori o irregolarità presentavano un carattere sistemico? In particolare, il tasso di errore era elevato? In caso affermativo, sono state adottate le misure necessarie per effettuare i controlli supplementari volti ad individuare altri casi e correggere tutte le spese non ammissibili o avviare procedure di recupero appropriate per evitare il ripetersi di questa situazione?
- 12) Il tasso di errore era superiore al 2%? In tal caso, il controllo a campione è stato esteso ad altre spese?
- 13) Qual è l'importo che presenta errori/irregolarità non è stato trattato in modo soddisfacente?
- 14) I risultati dei controlli confermano la presenza di una pista di controllo sufficiente?

- 15) I risultati dei controlli indicano qualche debolezza materiale del sistema di gestione e di controllo? In caso affermativo, sono state adottati provvedimenti correttivi e sono state corrette le spese non conformi? In caso negativo, su quali elementi si basa l'organismo indipendente per mettere in evidenza le spese non conformi?

2.3. Controlli effettuati da altri organismi nazionali o comunitari

- 1) Esistono prove attestanti che i singoli casi di errori o irregolarità siano stati trattati in modo soddisfacente (v. punto 10 sopra)?
- 2) Sono stati constatati errori o irregolarità di tipo sistemico? In caso affermativo, esistono prove attestanti che sono stati adottati i provvedimenti necessari (v. punto 11 sopra)?
- 3) I rapporti di audit indicano qualche debolezza materiale del sistema di gestione e di controllo? In tal caso, esistono prove attestanti che sono stati adottati i provvedimenti necessari per attuare le raccomandazioni volte a correggere i problemi e le spese in questione?

2.4. Procedura di chiusura delle autorità di pagamento e di gestione

L'organismo indipendente deve dichiarare se ha o meno la ragionevole certezza che la dichiarazione delle spese finali e la domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario siano privi di ogni errore materiale. Esso deve quindi verificare la procedura seguita dalle autorità di pagamento e di gestione per redigere la dichiarazione delle spese finali, al fine di controllare in particolare che l'importo delle spese sia conforme ai sistemi di contabilità utilizzati e si basi su documenti giustificativi appropriati e che le procedure seguite offrano una garanzia sufficiente per assicurare che siano state incluse solo spese ammissibili.

Per quanto riguarda la dichiarazione delle spese finali e la domanda di pagamento finale, l'organismo indipendente deve verificare in particolare:

- la presentazione corretta dei documenti,
- l'esattezza dei calcoli,
- la concordanza della dichiarazione finale con le dichiarazioni dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi,
- la compatibilità con le tabelle finanziarie applicabili conformemente con l'ultima decisione comunitaria adottata,
- la corrispondenza con le informazioni finanziarie, comprese le informazioni relative alle irregolarità, nel rapporto finale di esecuzione.

3. INFORMAZIONI DA FORNIRE NEL QUADRO DELLA DICHIARAZIONE DI CHIUSURA

L'articolo 38, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede che la dichiarazione presentata alla conclusione del programma sintetizzi le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed esprima un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché sulla legalità e regolarità delle operazioni.

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 438/2001 prevede che la dichiarazione di chiusura sia corredata da una relazione contenente tutte le informazioni atte a giustificare la dichiarazione, compresa una sintesi dei risultati di tutti i controlli effettuati da organismi nazionali e comunitari a cui l'organismo indipendente abbia avuto accesso. L'allegato III del regolamento fornisce un modello indicativo della dichiarazione stessa.

Qui di seguito sono riportate le informazioni che secondo la Commissione dovrebbero figurare nella relazione di accompagnamento. Si tratta di informazioni che devono essere comunicate all'organismo indipendente per la redazione della dichiarazione di chiusura; esse costituiscono le informazioni minime necessarie affinché la Commissione possa determinare il grado di affidabilità da attribuire alle dichiarazioni.

3.1. Informazioni sull'organismo indipendente

Nome, titolo, servizio e altre informazioni (se del caso) che permettano di stabilire la sua indipendenza funzionale dall'autorità di gestione e di pagamento e dagli organismi intermedi.

3.2. Informazioni sul programma

Titolo, fondo, periodo, numero CCI.

3.3. Sintesi dei controlli effettuati a norma dell'articolo 10

Nel caso dei programmi multifondo, queste informazioni devono essere ripartite per Fondo.

Dati sugli organismi che hanno effettuato i controlli (verifiche dei sistemi di gestione e di controllo / verifiche delle spese)

- Per le verifiche dei sistemi:
 - organismi controllati e anno del controllo;
 - principali risultati e conclusioni;
 - seguito dato per verificare l'attuazione delle raccomandazioni.
- Per i controlli delle operazioni:
 - numero delle operazioni controllate, ripartite per anno di controllo e per misura;
 - importo delle spese controllate, ripartite per anno di dichiarazione della spesa (da parte del beneficiario finale e dell'autorità di pagamento) e per misura;
 - percentuale delle spese controllate in rapporto alle spese totali ammissibili dichiarate alla Commissione;
 - tasso d'errore nel campione di spese controllato per il programma, ripartito per misura.

3.4. Lavori eseguiti dall'organismo indipendente (in aggiunta al punto 3)

(Elenco indicativo)

- Verifiche degli organismi che hanno effettuato i controlli di cui all'articolo 10
 - audit delle procedure di chiusura delle autorità di gestione e di pagamento o degli organismi intermedi;
 - esame del registro dei debitori tenuto a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 438/2001;
 - esame dei rapporti di controllo di cui al punto 2.2 (specificare per categoria quali rapporti sono stati ricevuti ed esaminati) e, se necessario, ripetizione dei controlli o verifica con altri mezzi della loro affidabilità;
 - esecuzione, se del caso, di altri controlli a campione delle transazioni;
 - esame dei rapporti redatti da altri organismi nazionali o comunitari (specificare per categoria quali rapporti sono stati ricevuti ed esaminati);
 - esame delle informazioni relative al seguito dato alle conclusioni degli audit e al trattamento delle irregolarità;
 - esame delle altre informazioni ricevute (specificando le categorie delle informazioni supplementari).

3.5. Limitazioni della portata dell'esame effettuato dall'organismo indipendente

Come menzionato nel modello indicativo per la dichiarazione di chiusura allegato al regolamento, devono essere indicati tutti gli elementi che hanno limitato la portata dell'esame effettuato dall'organismo indipendente di cui al punto 4. Nel modello indicativo sono elencati vari esempi di questi elementi (problemi sistemici, carenze nella gestione, assenza di pista di controllo, mancanza di documenti giustificativi, casi che hanno fatto oggetto di procedimenti giudiziari). Si possono inoltre citare ugualmente il carattere inadeguato delle procedure di selezione del campione soggetto a verifica o la mancanza di indipendenza degli organismi che eseguono i controlli. Quest'elenco, tuttavia, non è esaustivo. Devono essere menzionati gli importi stimati delle spese implicate e il contributo comunitario corrispondente.

3.6. Trattamento degli errori e delle irregolarità

Occorre precisare se gli errori e le irregolarità sono stati trattati in modo soddisfacente. Con "trattamento soddisfacente" si intende:

- che, se necessario, l'irregolarità è stata segnalata a norma del regolamento (CE) n. 1681/94;
- che l'errore/irregolarità è stato corretto con una deduzione dalla dichiarazione delle spese o che sono stati adottati provvedimenti per il recupero delle somme indebitamente erogate (con conseguente rimborso alla Commissione degli importi recuperati a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 438/2001 o alla dichiarazione di passività tra la Commissione e lo Stato membro conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1681/94 in caso di recupero incompleto);

- che, in caso di errori/irregolarità sistemici, sono stati adottati provvedimenti per individuare tutti gli altri casi e apportare le necessarie correzioni o per effettuare il recupero e che misure appropriate sono state intraprese per impedire il ripetersi del problema.

Le informazioni fornite devono includere:

- la tabella riepilogativa menzionata al punto 1.2;
- un elenco dei casi di errore/irregolarità considerati sistemici e degli importi stimati delle spese implicate.

3.7. Frequenza degli errori e delle irregolarità

Occorre precisare se la frequenza degli errori e delle irregolarità è bassa o elevata. I punti seguenti devono essere presi in considerazione:

- Le norme applicate e la metodologia seguita per determinare la frequenza degli errori/irregolarità e valutare se questa può essere considerata elevata o bassa devono essere menzionate espressamente. Occorre prendere in considerazione, in particolare, il tasso di errore risultante dai controlli a campione a norma dell'articolo 10. Una "bassa frequenza" può significare che le conseguenze finanziarie degli errori/irregolarità sono inferiori a un livello di materialità considerato appropriato per il programma dall'organismo indipendente e che quindi non impediscono un parere senza riserve. Una "frequenza elevata" può significare che l'affidabilità nell'intero sistema di controllo della gestione è gravemente compromessa e quindi non si può esprimere alcun parere. Per determinare la frequenza si può ricorrere a una distinzione tra categorie di errori in funzione della loro importanza (formale/sostanziale, ripercussioni finanziarie, natura sistemica, ecc.).
- Il livello di materialità sopra indicato non dovrebbe generalmente superare il 2% per essere conforme al metodo seguito dalla Corte dei conti europea per la sua dichiarazione di affidabilità e agli orientamenti applicabili alle dichiarazioni di affidabilità delle direzioni generali della Commissione. Nel caso in cui il livello applicato è superiore, va presentata una giustificazione particolare.
- Gli errori e le irregolarità che l'organismo indipendente deve prendere in considerazione non sono solo quelli individuati in occasioni dei controlli effettuati a norma dell'articolo 10, ma anche quelli constatati in altri controlli nazionali e nei controlli della Commissione e della Corte dei conti. Tali errori ed irregolarità non sono tuttavia presi in considerazione nella determinazione del tasso di errore dei controlli a campione realizzati conformemente all'articolo 10.

4. PROVVEDIMENTI CHE DEVONO ESSERE ADOTTATI DALL'ORGANISMO INDIPENDENTE IN CASO DI PROBLEMI

Il modello indicativo della dichiarazione di chiusura prevede la presentazione di un parere con riserva qualora certo ostacoli abbiano reso difficoltosi i controlli o che alcuni problemi non siano stati trattati in modo soddisfacente, mentre non prevede l'emissione di alcun parere se

ostacoli importanti hanno impedito l'esercizio di controllo, o se la frequenza degli errori rilevati è elevata.

Se la dichiarazione di chiusura contiene un parere con riserva, è probabile che la Commissione non sia in grado di pagare immediatamente il saldo finale e che la chiusura sia ritardata.

L'articolo 38, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede la possibilità che gli Stati membri possono allegare il proprio parere al certificato finale delle spese qualora lo ritengano necessario. Qualsiasi divergenza rispetto alla dichiarazione dell'organismo indipendente può richiedere un ulteriore esame e ritardare il processo di chiusura.

Si raccomanda quindi all'organismo indipendente di garantire, nella misura del possibile, di convenire con le autorità di gestione e di pagamento l'adozione di provvedimenti che permettano l'emissione di un parere senza riserve. Il termine di presentazione dei documenti di chiusura indicato al punto 3.2 degli orientamenti deve tuttavia essere rispettato.

4.1. Ostacoli all'esame dell'organismo indipendente

L'organismo indipendente deve determinare se questi ostacoli hanno un'importanza tale non permettere l'emissione di un parere, se hanno un'importanza minore, ma giustificano comunque un parere con riserva, o se hanno un'importanza talmente limitata che non comporta l'emissione di alcuna riserva.

Nella dichiarazione di chiusura devono essere fornite informazioni sufficienti per sostenere la conclusione e le conseguenze tratte.

A titolo indicativo:

- le limitazioni che impediscono l'emissione di un parere possono essere:
 - la mancanza di controllo della percentuale minima delle spese,
 - la mancanza sistemica di controlli fino al livello dei destinatari finali,
 - la mancanza di controlli dei principali organismi di attuazione o dei beneficiari finali,
 - gravi carenze di gestione che non sono state oggetto di provvedimenti correttivi.
- le limitazioni che comportano l'emissione di un parere con riserva possono essere:
 - la mancanza di un'analisi dei rischi sistemica nella selezione del campione soggetto a controllo,
 - la mancanza di rappresentatività del campione,
 - la mancanza di procedure formali di individuazione e di trattamento dei problemi sistemici,
 - la qualità inadeguata dei rapporti sui controlli di cui all'articolo 10 del regolamento,
 - l'insufficiente separazione delle funzioni del personale incaricato dei controlli delle spese a norma dell'articolo 10.

Devono essere stimati l'ampiezza e l'entità del problema, l'importo delle spese implicato e l'importo del contributo comunitario corrispondente. Spetta all'organismo indipendente concludere che non esistono ripercussioni sulle spese finali dichiarate, se ritiene che sia effettivamente il caso.

Conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 438/2001, la Commissione può chiedere agli Stati membri di effettuare controlli supplementari se l'organismo indipendente non è in grado di pronunciarsi in modo globalmente positivo a causa di importanti carenze di gestione o di controllo o di un'elevata frequenza di irregolarità.

4.2. Problemi che non sono stati trattati in modo soddisfacente

Il significato dell'espressione "trattato in modo soddisfacente" è spiegato al punto 3.6.

In caso di errori, irregolarità o problemi sistemici non trattati in modo soddisfacente, occorre fornire informazioni sul caso, in particolare sull'eventuale natura sistemica del problema e alla sua entità, insieme all'indicazione degli importi delle spese implicati e dei corrispondenti importi dei contributi comunitari. Il parere dell'organismo indipendente deve essere accompagnato dalle riserve pertinenti.

4.3. Elevata frequenza di errori/irregolarità

Se l'organismo indipendente conclude che esiste un'elevata frequenza di errori, non può essere emesso alcun parere, anche se i singoli casi sono stati trattati in modo soddisfacente. L'alta frequenza di errori indica infatti problemi sistemici a livello degli organismi di gestione e di controllo. L'organismo indipendente deve indicare nella sua dichiarazione su quale base è giudicata elevata la frequenza e fornire dettagli sugli errori ed irregolarità riscontrati. I servizi della Commissione concorderanno con le autorità nazionali i provvedimenti supplementari che dovranno essere adottati per determinare l'importo delle spese che può essere accettato per il cofinanziamento. La conclusione dell'organismo indipendente può essere limitata a specifici provvedimenti o a specifici organismi intermedi, e in tal caso deve essere indicato l'importo delle spese implicato.

Allegato 3
Esempio di calcolo della partecipazione finale

FASE 1: CALCOLO DEGLI IMPORTI PER MISURA E PER PRIORITA' (1)(2)

Piano finanziario del complemento del programma (sintesi)					Dichiarazione finale delle spese (sintesi)				Calcolo per misura (1)		Calcolo per priorità (2)		
	Costo totale ammissibile	Nazionale	UE	Tasso di cofinanziamento	Spese totali ammissibili	Nazionali	UE	Tasso di cofinanziamento effettivo	Spese dichiarate * tasso di cofinanziamento	Importo trattenuto per misura	Limite di flessibilità	Importo trattenuto per priorità	Tasso definitivo
	A	B	C	D=C/A	E	F	G		H=E*D	J=min(G,H)	K=C+C*2%	L=min(J,K)	M=L/E
Misura 1.1	77.000	60.000	17.000	22,07792%	90.000	70.000	20.000	22,2222%	19.870	19.870			
Misura 1.2	102.000	73.000	29.000	28,43137%	110.000	80.000	30.000	27,2727%	31.275	30.000			
Misura 1.3	196.000	92.000	104.000	53,06122%	220.000	116.000	104.000	47,2727%	116.735	104.000			
Priorità 1	375.000	225.000	150.000	40,00000%	420.000	266.000	154.000	36,6667%	167.880	153.870	153.000	153.000	36,4286%
Misura 2.1	200.000	134.000	66.000	33,00000%	200.000	134.000	66.000	33,0000%	66.000	66.000			
Misura 2.2	108.500	58.500	50.000	46,08295%	100.000	54.000	46.000	46,0000%	46.083	46.000			
Misure 2.3	131.500	83.500	48.000	36,50190%	20.000	12.000	8.000	40,0000%	7.300	7.300			
Priorità 2	440.000	276.000	164.000	37,27273%	320.000	200.000	120.000	37,50000%	119.383	119.300	167.280	119.300	37,2813%
Programma	815.000	501.000	314.000	38,52761%	740.000	466.000	274.000	37,02703%	287.263	273.170		272.300	36,7973%

FASE 2: CALCOLO DEGLI IMPORTI PER ZONE TRANSITORIE E NON TRANSITORIE (3)

Zone transitorie	100.000	80.000	80.000
Zone non transitorie	214.000	194.000	194.000
Programma	314.000	274.000	274.000

FASE 3: RISULTATO FINALE (3)

272.300

(1) sezione 8.1 par.1 del documento

(2) sezione 8.1 par.2 del documento

(3) sezione 8.1 par.3 del documento

Appendix 1

Making appropriations available again in the event of *force majeure*

CDRR/03/0040/00

1. Background documents:

1.1. Regulation (EC) No 1260/1999 - Article 31(2):

This provision states that the Commission shall automatically decommit any part of a commitment which has not been settled by the payment on account or for which it has not received an acceptable payment application, as defined in Article 32(3), by the end of the second year following the year of commitment or, where appropriate and for the amounts concerned, following the date of a subsequent Commission decision necessary in order to authorise a measure or an operation or by the end of the deadline for the transmission of the final report referred to in Article 37(1); the contribution from the Funds to that assistance shall be reduced by that amount.

However, unlike the exceptions set out in Article 31(2) *force majeure* does not prevent the decommitment of appropriations but, under certain conditions, makes possible their being made available again subsequently.

1.2. Commission statement No 172/99 attached to the Council minutes on the adoption of Regulation (EC) No 1260/1999.

The Commission states (...) it intends to make available again the commitment appropriations corresponding to the decommitment carried out pursuant to the second paragraph of Article 31(2) where a clear error, including a technical one, has occurred which is attributable to the Commission alone, and in cases of *force majeure* understood as large-scale natural disasters with serious consequences for implementation of assistance provided by the Structural Funds.

1.3. Financial Regulation - Article 157(3):

Article 157 of the Financial Regulation (Title II – Structural Funds) states that the decommitted appropriations may be made available again¹⁶:

- in the event of a manifest error attributable solely to the Commission, or

- in the case of *force majeure* which has serious repercussions for the implementation of operations supported by the Structural Funds.

This rule replaces Article 7(6) of the former Financial Regulation and Commission statement No 172/99 attached to the Council minutes on the adoption of Regulation (EC) No 1260/1999. It was also advocated by the Communication to the Commission on the

¹⁶ The Commission considers decommitments during the previous year and decides by 15 February of the current year, depending on needs whether to make the corresponding appropriations available again.

application of the “n+2” rule under Article 31(2) of Regulation (EC) No 1260/1999 (27 May 2002).

This means that Article 157 of the Financial Regulation applies to the making available again of appropriations decommitted under the “n+2” rule.

2. Conditions of application

2.1. Force majeure

“*Force majeure*” is not defined in legislation. The Court has ruled (Case 296/86, *McNicholl* [1988] ECR-1491) and, more recently, (Joined Cases T-61/00 and T-62/00 *APOL v Commission*, not yet published), that the concept of *force majeure* presupposes that non-performance was due to circumstances (cumulative conditions) which:

- 1) were beyond the control of the person claiming *force majeure*,
- 2) were abnormal and unforeseeable, and
- 3) could not have been avoided despite the exercise of all due care¹⁷.

Each case must be considered separately to see if these conditions are met.

2.2. Causal link

The situation of *force majeure* must have serious repercussions for the implementation of assistance supported by the Structural Funds (see Article 157 of the Financial Regulation). In addition, a direct link must be demonstrated between the case of *force majeure* and these repercussions. This causal link must be considered in each specific case.

2.3. Deadline for an acceptable application

The Member States must send its application to the Commission no later than [30 April] of year n+3 – note the dialogue procedure prior to automatic decommitment under Commission Communication C(2002) 1942 of 27 May 2002.

2.4. Other information to be provided at the same time

- The measures in the programme or SPD affected by *force majeure*.
- The financial impact on the measures.
- The number of investment projects submitted to the authority responsible for implementation at the point when the *force majeure* began and an estimate of the number of projects which should have been selected because of and during the *force majeure* but could not be selected, to cover the cases where *force majeure* would have

¹⁷ See also Commission Communication C (88) 1696 concerning ‘*force majeure* in European agricultural law’, OJ C 259, 6.10.1988, p. 10.

delayed or prevented the responsible authority from issuing calls for proposals to select projects during the period affected by force majeure.

The Commission will consider making available again the appropriations associated with the measures affected, only to the extent of the financial impact demonstrated in connection with the case of *force majeure*.

3. Administrative and budgetary procedure to be followed

The normal procedure to be followed, i.e. the application for the making available again of appropriations decommitted in 2003, must be sent to DG Budget by the DG responsible for the funds decommitted around 10 January 2004, so that the Commission can take a decision by 15 February.

As regards the practical arrangements for implementation, the budget commitments for 2000 decommitted in 2003 will, in the event of *force majeure*, be made available again in 2004 in accordance with the following procedure:

- a) the whole amount to be made available again is committed in 2004 (or n+4 for subsequent years);
- b) the spending and payment of these appropriations made available again and committed in 2004 (or n+4 for subsequent years) will, like all other commitments, be subject to the “n+2” rule.

Appendix 2

Payment of subsidy remaining at end of programme period under soft loan schemes – Guidance note of the Commission services

CDRR/02/0033/00 19 March 2002

1. Purpose and background

This note offers guidance to Member States using Structural Fund cofinance for soft loan schemes involving interest subsidies and possibly partial guarantees of credit losses on how to ensure that the subsidies outstanding at the end of the programme period can be counted as eligible expenditure for the programme under which the loans were granted.

The Commission, in Regulation 1260/1999 (recital 40, Articles 28(3) and 29(4)) and in its guidance for 2000-06 programmes (p.14-16), has encouraged Member States to cofinance through the programmes interest subsidies and other “financial engineering” products such as venture capital and loan guarantees.

The characteristic of such products is the delivery of the subsidy over a long period, as opposed to outright grants which are paid out in a lump sum. This raises a problem of compatibility with Structural Fund programme periods, unless the duration of the subsidy delivery can be timed to exactly correspond to the programme period (which may not be practicable).

2. Schemes concerned

This note does not concern loan funds. Loan funds are covered by eligibility rule 8 (“venture capital and loan funds”) under Regulation 1685/2000. A loan fund combines in a single block of finance both the principal to be lent out and the subsidy required to “soften” the loans granted. The subsidy is entirely paid into the fund when it is set up or at the latest as loans are granted.

In the interest subsidy schemes with which we are concerned here, the subsidy element is not paid into a common fund with the loan principal, but is disbursed separately in instalments as repayments of principal and interest payments fall due, which may extend over a period of many years (for SME finance usually not more than 10).

The subsidy element in interest subsidy schemes consists wholly or mainly of coverage of the gap between a commercial and the granted reduced interest rate, i.e. “interest subsidies”. In some schemes it includes as well an element of compensation for credit (= principal) losses sustained by the lending institution due to the (inevitable) bankruptcies of some of the borrowers. A financial institution must have cover against the risk of credit losses on lending to SMEs. Sometimes this is done through a separate guarantee or insurance scheme, sometimes via the same aid scheme as finances the interest subsidies. Invariably the financial institution is required to bear a share of the risk.

Credit loss risks associated with loan funds are also handled either directly through the fund, with subsidy reserved for this in the fund itself, or separately.

The direct recipient of the subsidy in interest subsidy schemes is either the borrowing firm or the financial institution. In the first case, the company takes out a bank loan on commercial terms and receives a grant to exactly reduce its interest payments to an agreed level as they fall due. In the second, the financial institution pays out a loan on already “softened” terms to the business and receives a grant at the time of each interest payment to increase the payments to a commercial level. With credit loss compensation, the recipient is always the financial institution, of course. Many permutations of these basic patterns are possible and conceivable.

One such variant is to pay the discounted value of the subsidy to the financial intermediary as soon as it grants the soft loan. (The financial intermediary in some schemes then immediately pays the discounted subsidy on to the borrower.) This method is analogous to the establishment of a fund. It does not occasion a problem of outstanding subsidy payments at the end of the programme and is therefore not considered further here, except with respect to the treatment of eligible expenditure (see point 5)

3. Treatment of loan funds and interest subsidy schemes at programme closure

When the time comes to close the programme, eligibility rule 8 does not require a loan and/or venture capital fund to be wound up with loans immediately repaid and investments cashed in. The outstanding loans and investments can continue until redemption and the fund including the subsidy element, both EU and national (if any), can stay open. The programme is closed on the basis of the cost of the capital invested in or lent out to businesses by the end-date for payments and the entire (EU and national) subsidy element paid into the fund is attributed as eligible expenditure to the programme being closed.

Rule 8 (and rule 9 on guarantee funds) recognizes that the subsidies injected in the fund will not necessarily all have been completely used up at closure and is content to require that capital returning to the fund must be reinvested in SME development in the region. The responsibility for monitoring the re-use requirement is on the Member State.

Interest subsidy schemes are, from an economic point of view, identical in their effect to soft loans delivered through loan funds. They therefore should be treated in essentially the same way as regards

- (a) the attribution of subsidy payments to the programme during which the soft loans are granted;
- (b) the treatment of any subsidy that is surplus to requirements, despite all efforts to estimate requirements precisely and minimize any excess.

A general requirement for closure is the disbursement of all subsidies to the recipients. For loan funds this requirement is met from the moment the loans are granted with the lodging of all the required subsidy in a fund. For interest subsidy

schemes, it is necessary at closure to depart from the pattern of payment of subsidy in line with interest payments and effect the payment of all the remaining subsidy (EU and national) required in a lump sum so the subsidy can be counted as eligible expenditure.

4. Guidance on payment of remaining subsidy in interest subsidy schemes at closure

From the point of view of the managers of such schemes, the following two methods of payment of the remaining subsidy on interest subsidy schemes by the end of the payment period of the programme appear to be most satisfactory:

(a) payment of the capitalized subsidy still required to the borrower as a lump sum grant;

(b) payment of the capitalized subsidy still required into a blocked account held in the name of either (i) the borrower or (ii) the financial institution, from which the subsidy can be drawn down only as required in connection with payments of interest and only in respect of the loan or loans for which it is earmarked.

The Commission will accept both methods but has a definite preference for (b), for two reasons. First, method (b) interferes less with the normal manner of delivery of the subsidy as part of a loan, a delivery method that has certain advantages (continuous bank-client relationship, supervision and assistance of the borrower). Secondly, should the borrower fail after receiving the capitalized subsidy, it will be difficult, without constant monitoring, to recover any of it.

With regard to method (b), payment into a blocked account in the name of the financial institution will normally be preferable on management grounds, because several “interest subsidy accounts” in respect of different loans granted by the bank can be combined in one blocked account. Obviously, too, any element of credit loss compensation can only be paid into an account in the name of the financial institution.

5. Conditions

The remaining required subsidy paid out under both methods is the capitalized sum of discounted interest subsidies (and in the case of (b)(ii) possible credit loss compensation) due until the entire repayment of the loans concerned. Estimates of any credit loss compensation should be based on normal actuarial principles.

In the case of (a), there must be a system for monitoring the borrowers to maximize the possibility of recovery in case they get into difficulties.

In the case of method (b) there must be, in addition to the agreement between the programme authorities and the financial institution on the use of the blocked account, an agreement with the financial institution and with the Commission (in the form at least of an exchange of letters) concerning the return of any unneeded excess subsidy. Such a surplus may arise because of bankruptcies, making further interest subsidies to the failed businesses unnecessary (the businesses will not be paying interest let alone repaying principal), or – if applicable – from overestimates of credit loss compensation requirements (which should, however, be estimated conservatively to

minimize the risk of a surplus). The surplus may, at the option of the Member State, either be returned to the Commission or, as in the case of eligibility rules 8 and 9, re-used for the development of SMEs in the same region.

Loans must have been disbursed and subsidies – both EU and national, if any - paid out at the latest by the time limit for payments under the programme.

During the programme period, payments of subsidy (EU and national) can be claimed as eligible expenditure as and when the subsidies are drawn down. When the subsidies are paid in instalments (the normal case considered here), it is the (annual or more frequent) payments of subsidy to the financial intermediary or the borrower that are eligible expenditure. In the case of a lump-sum payment of the discounted value of the subsidy for the entire loan period to the financial intermediary, however, (see end of point 2 above), the subsidy would be eligible expenditure from the time it was paid.

The state aid rules, including the *de minimis* rule, must be applied.

6. Other methods of ensuring coverage of interest subsidies in Structural Fund programmes

Several methods avoid the problem of the programme end-date with interest subsidy schemes. Member States are, of course, free to continue to use them. Commission services may also, for particular reasons and in particular cases, continue to insist on their use.

Such methods include:

- (a) dividing the subsidy requirements between two consecutive programmes;
- (b) front-loading the interest subsidies to early years of the loan so that all the subsidies can be paid before the end of the payment period for the programme;
- (c) granting loans only in the early years of the programme with the same result as (b);
- (d) taking over the financing of interest subsidies due after programme closure entirely with national funds.

7. Application of the methods set out in para. 4 (a) and (b) in 1994-99 programmes

This guidance note is intended to be of benefit mainly during the current programme period 2000-06. However, the methods set out in para. 4(a) and (b) have been used with the Commission's approval in some 1994-99 (and indeed earlier) programmes. In such cases, closure reports should mention that eligible expenditure for the schemes concerned has been included on the basis of the payment of the remaining subsidies to borrowers or into a blocked account at the end of the period for payments.

Appendix 3

Guidance on deduction of recoveries from next statement of expenditure and payment claim and on completion of appendix on recoveries under Article 8 and Annex II of Regulation (EC) No 438/2001

CDRR/05/0012/01/EN

1. Introduction

In 2003 the Directorates General of the Commission responsible for the Structural Funds reminded national authorities of the obligation to deduct recoveries, together with interest on account of late payment, from the next statement of expenditure and payment claim to the Commission¹⁸ and to provide information on the recoveries in an appendix to the statement of expenditure.¹⁹ The Directorates General informed Member States that from 30 September 2003 onwards payment claims that were not accompanied by the appendix would not be processed. This deadline was extended to 1 January 2004 by a note presented to the Committee for the Development and Conversion of Regions in December 2003²⁰, which also covered some practical matters concerning the appendix.

The requirement to inform the Commission of recoveries deducted from statements of expenditure serves three purposes : to enable the Member State to show that it has fulfilled its obligation to recover amounts unduly paid and account for them to the Commission, to give the Commission the means to check that recoveries have been properly deducted, and to provide a source of data on recoveries effected by Member States which the Commission can use in replying to the European Parliament and the European Court of Auditors, which often question the Commission on Member States' recovery activity to have evidence that they are dealing with irregularities effectively.

This note is intended to clarify some practical questions concerning the deduction of recoveries with interest on account of late payment and completion of the recoveries appendix. It replaces the guidance given on this matter in the note presented to the CDRR in December 2003 which experience shows is incomplete.

2. Legal provisions

Article 8 of Regulation (EC) No 438/2001 provides:

“The managing or paying authority shall keep an account of amounts recoverable from payments of Community assistance already made, and ensure that the amounts are recovered without unjustified delay. After recovery, the paying authority shall repay the irregular payments recovered, together with interest received on account of

¹⁸ Or, if the amount recovered is greater than the new expenditure to be declared, to repay the excess Structural Fund amount recovered (with any default interest) to the Commission.

¹⁹ See letter sent to Member States by the Directorate General Regional Policy in the name of all four directorates general on 17 June 2003. The letter was presented to the CDCR under number CDRR/03/0039/00 on 17 July 2003.

²⁰ Note CDRR/03/0065/00.

late payment, by deducting the amounts concerned from its next statement of expenditure and request for payment to the Commission, or, if this is insufficient, by effecting a refund to the Community. The paying authority shall send the Commission once a year, in annex to the fourth quarterly report on irregularities supplied under Regulation (EC) No 1681/94, a statement of the amounts awaiting recovery at that date, classified by the year of initiation of the recovery proceedings.”

In the certificate and statement of expenditure which paying authorities submit to the Structural Funds Directorates General they certify that they have taken into account recoveries effected and revenue received by projects (see model certificate and statement in Annex II to the Regulation). Information is to be given on recoveries in an appendix to the statement of expenditure for which a model listing the information required is provided in Annex II of the Regulation after the model for the certificate and statement of expenditure.

3. Recoveries

3.1. Expenditure which has been declared to the Commission

The obligation to deduct recoveries from the next expenditure declaration and indicate them in the recoveries appendix only applies to recoveries relating to expenditure that has already been declared to the Commission.²¹

3.2. Arising from irregularities

Only recoveries arising from an irregularity within the meaning of Regulation 1681/94, as amended by Regulation (EC) 2035/2005, are to be considered as covered by this obligation and not corrections made because of errors other than irregularities (for example, clerical errors). It should be noted, however, that the obligation concerns recoveries arising from irregularities which have been communicated under Regulation 1681/94, as amended, and those which are exempted from communication for example because they are below the threshold.²²

3.3. Withdrawal of expenditure from the programme

Programme authorities may deal with irregularities either by withdrawing the expenditure affected from the programme, thereby immediately releasing the EU funding for commitment to other operations, or by leaving it for the time being in the programme pending the outcome of recovery proceedings.

In the first case, the withdrawal of an operation or part of it from the programme is not to be treated as a “recovery” and the irregular expenditure is not to be included in the recoveries appendix. Nevertheless, to correct the statement of expenditure it has previously submitted to the Commission the Paying Authority must record the adjustments in its accounts and deduct the expenditure withdrawn from the following

²¹ The obligation to report irregularities under Regulation 1681/94, as amended by Regulation (EC) 2035/2005, however, applies even where the expenditure has not yet been declared to the Commission.

²² Raised by Regulation (EC) 2035/2005 to €10 000.

statement of expenditure to the Commission. It must keep records of the withdrawal and deduction in order to maintain the audit trail and to be able to provide the Commission on request with information on such adjustments. The further action of the programme authorities in respect of the withdrawn expenditure is a matter for them. The irregularity and its clearance by withdrawal from the programme must, however, be reported to OLAF except where an exemption applies.

3.4. Recovery from the final beneficiary

Where the irregular expenditure is left in the programme pending the outcome of recovery proceedings, the programme authorities will take action under national law to effect recovery. recovery from the final beneficiary may be achieved by :

- causing him to repay the amount received unduly;
- a set-off, whereby the amount to be recovered is deducted from subsequent payments due to the beneficiary.

In both cases the amounts recovered are to be deducted from the next statement of expenditure and included in the recoveries reported in the recoveries appendix.

3.5. Financial corrections by the Commission

Recoveries from final beneficiaries made following financial correction decisions by the Commission under Article 39(3) of Regulation 1260/1999 are not to be deducted from the expenditure declared nor included in the amounts stated in the recoveries appendix.

3.6. Actual, not pending recoveries

The "recoveries" to be deducted from the statement of expenditure and indicated in the appendix are recoveries actually made since the last statement of expenditure, not recoveries awaited.

No information on pending recoveries is required in connection with statements of expenditure and payment claims to the Commission. This information - in practice, extracts from the "debtors' ledger" maintained by the managing or paying authority - has to be submitted once a year in annex to the irregularities report for the final quarter.²³

4. Amounts to be deducted from statements of expenditure and payment claims and indicated in the appendix

Statements of expenditure have to show the expenditure that is the basis for co-financing. This may be total public expenditure or total eligible costs including private expenditure.²⁴ Recoveries concern public expenditure, but also require

²³ Article 8 of Regulation (EC) No 438/2001. This information is used by the Structural Fund directorates general and OLAF in their monitoring of the follow-up of irregularities.

²⁴ Article 29(2) of Regulation 1260/1999.

adjustment of private expenditure declared in the statement of expenditure in the case of the second option.²⁵ Thus:

- In both cases, in the statement of expenditure the entire amount recovered should be deducted from the total public expenditure to be declared, and the Structural Fund and national public funding shares of the recovered amounts from the figures for Structural Fund and national public funding contributions respectively.
- In the second case, i.e. where private expenditure is part of the co-financing base, the private expenditure declared should be corrected in line with the correction of the public funding recovered. This means that in the case of a recovery of 100% of the public funding, the private expenditure for the operation should also be fully deducted; where only part of the public funding has been recovered, the private expenditure previously declared for the project should be corrected *pro rata* to the recoveries of public funding. For example, in the case of an operation financed with 50 EU funding, 25 national public funding and 25 private financing, where only 60 out of the 75 public funding is recovered, 20 and not 25 of the private expenditure would have to be deducted along with 40 of the EU contribution and 20 of the national public contribution. Failure to correct the private expenditure declared would make the total expenditure declared larger than justified, leading to a risk of excess payments of Structural Funds at closure.

In the annual breakdown of expenditure in the statement, the deduction of the recovered amounts should be made from the expenditure declared for the year in which the recovery was entered into the accounts of the paying authority.

The deductions made in the statement of expenditure for withdrawn expenditure should follow the same principles.

Default interest is normally charged if repayments are made after the deadline set in the recovery order. Such interest on account of late payment should be added to the recovered amounts that are deducted from the expenditure declared in the statement of expenditure.

If interest is charged under the Member State's national law on the public funds in the possession of the beneficiary from the date of payment until their recovery, the interest borne by the Structural Fund grant (less default interest, if any) should be used for the purposes of the programme concerned, in the same way as interest earned on the payment on account.²⁶

The amounts to be indicated in the recoveries appendix are the total public funding recovered plus any default interest.

5. Detail of recoveries to be indicated in the appendix

²⁵ In some cases, for example for the European Social Fund, recoveries may not concern the Structural Fund contribution and national public funding to the same extent, and as a result the adjustments required to the statement of expenditure may be different from the typical cases illustrated here.

²⁶ Article 32(2), third subparagraph, of Regulation 1260/1999.

Although the information asked for in the model appendix implies that details of individual recoveries must be given, the Structural Funds Directorates General accept for all future statements of expenditure that aggregate figures by measure may be given in the appendix. No details therefore need be given in the appendix of the dates of issue of the recovery orders, the authorities issuing the orders, or the debtors. However, such information must be maintained in the debtors' ledger and at closure a list of cases with the irregularity report reference must be presented.

6. Exchange rate

As with the statements of expenditure themselves which have to reflect any recoveries made, the amounts recovered that are indicated in the appendix should be in Euros.²⁷

In non-Euro-zone countries the exchange rate applied both for the deduction from the statement of expenditure and for the recovery figures given in the appendix should be that applicable when the amounts recovered were recorded in the accounts of the Paying Authority.

7. Adjustments to Member States' practices to conform to this guidance

The Member States should make the necessary adjustments to their national practices to conform to the guidance in the present note by the time of their first expenditure declaration in 2006.

²⁷ Regulation 643/2000.